

- (6) L'obiettivo della BCE nell'assolvimento di tali compiti specifici è perseguire importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione. Per questo motivo, l'assolvimento di tali compiti dovrebbe essere salvaguardato come previsto dal regolamento (UE) 2018/1725, in particolare all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g). Nello svolgimento di tali compiti, la BCE agisce nell'interesse pubblico generale dell'Unione in quanto autorità pubblica incaricata di svolgere, a fini di vigilanza, compiti specifici in relazione a tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti all'MVU. Tali compiti includono funzioni di monitoraggio, ispezione o regolamentazione connesse all'esercizio di pubblici poteri relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
- (7) In tale contesto, è opportuno precisare i motivi per cui la BCE può limitare i diritti degli interessati in relazione ai dati ottenuti nell'assolvimento dei propri compiti di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (8) In conformità all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni all'applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36 e, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dell'articolo 4 di tale regolamento dovrebbero essere stabilite in norme interne o in atti giuridici adottati sulla base dei trattati. Di conseguenza, è opportuno che la BCE stabilisca le norme in base alle quali può limitare i diritti degli interessati nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.
- (9) Mentre la presente decisione stabilisce le norme in base alle quali la BCE può limitare i diritti degli interessati nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, il Comitato esecutivo intende adottare una distinta decisione che adotti norme interne riguardanti la limitazione di tali diritti nei casi in cui la BCE tratti dati personali in relazione al proprio funzionamento interno.
- (10) La BCE può applicare un'eccezione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 rendendo inutile prendere in considerazione una limitazione, incluse in particolare quelle di cui agli articoli 15, paragrafo 4, 16, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, e 35, paragrafo 3, di tale regolamento. Per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, la BCE può applicare un'eccezione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b) o di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) 2018/1725.
- (11) L'esercizio dei diritti degli interessati a cui si fa riferimento agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 e 23 del regolamento (UE) 2018/1725 può rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento di determinate finalità, tra cui, a seconda del caso, finalità di archiviazione nel pubblico interesse, finalità di ricerca scientifica o storica o finalità statistiche. La presente decisione dovrebbe pertanto prevedere una deroga a tali diritti in conformità all'articolo 25, paragrafi 3 o 4, del regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le opportune garanzie.
- (12) La BCE dovrebbe spiegare il motivo per cui tali limitazioni dei diritti degli interessati siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica per salvaguardare gli obiettivi perseguiti nell'esercizio dei propri pubblici poteri e delle funzioni ad essi collegate, nonché il modo in cui la BCE rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali imponendo nel contempo limitazioni di questo tipo.
- (13) In tale contesto, la BCE è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati, in particolare quelli relativi al diritto di informazione, accesso e rettifica, al diritto alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, al diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato o alla riservatezza delle comunicazioni come disciplinati dal regolamento (UE) 2018/1725.
- (14) Tuttavia, la BCE può essere obbligata a limitare le informazioni fornite agli interessati e i diritti degli interessati per tutelare l'assolvimento dei propri compiti di vigilanza, in particolare i propri accertamenti e le proprie procedure, gli accertamenti e le procedure di altre autorità pubbliche e i diritti e le libertà fondamentali di altre persone connesse ai propri accertamenti o ad altre procedure.
- (15) La BCE dovrebbe revocare una limitazione già applicata nella misura in cui non sia più necessaria.
- (16) Il responsabile della protezione dei dati della BCE dovrebbe riesaminare l'applicazione delle limitazioni al fine di garantire la conformità alla presente decisione e al regolamento (UE) 2018/1725.

